

NOVITA' IMU-TASI PER L'ANNO 2016

La legge di stabilità 2016 ha introdotto alcune novità in materia IUC per il 2016. In sintesi gli argomenti di maggior rilievo:

Esclusione TASI abitazione principale

Dal 1° gennaio 2016 non è dovuta la Tasi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso). La Legge di stabilità prevede che tale esclusione operi anche per l'utilizzatore (occupante/inquilino) in riferimento alla quota a carico degli stessi pari al 30% dell'intera Tasi.

Si ricorda che:

- per abitazione principale si intende l'unità immobiliare in cui il proprietario ed i suoi familiari risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente
- sono esenti dalla Tasi anche le pertinenze dell'abitazione principale nei limiti disposti dalla normativa. Sono considerate pertinenze i box auto, garage (categoria catastale C/6), le tettoie (categoria catastale C/7) e le cantine o i locali di deposito (categoria catastale C/2), nel limite massimo di una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale.
- l'esclusione non vale per le case di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ovvero case signorili, ville e castelli), che continueranno a pagare Imu e Tasi.
- la quota non dovuta dagli occupanti/inquilini non sarà posta a carico dei proprietari, i quali continueranno a pagare limitatamente alla percentuale di Tasi restante pari al 70%.

Esenzione estesa agli immobili di cooperative edilizie

Sono comprese tra gli immobili esenti da IMU le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione dei soci assegnatari; l'esenzione è estesa alle unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente.

Esenzione IMU per terreni agricoli di coltivatori diretti ed iap

Dal 1° gennaio 2016 è prevista l'esenzione da Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da dagli IAP regolarmente iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dall'ubicazione del terreno.

Riduzione per gli immobili concessi in comodato

Dal 1° gennaio 2016, la Legge di stabilità 2016 ha soppresso le facoltà riconosciute in passato al comune in materia di comodato gratuito, stabilendo che la base imponibile Imu è ridotta del 50% per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta ascendente e discendente (genitore/figlio) alle seguenti condizioni:

- il proprietario-comodante non deve possedere, in tutto il territorio nazionale, altri immobili ad uso abitativo oltre a quello concesso in comodato ed a quello adibito a propria abitazione principale.
- il proprietario comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato.
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato.
- il proprietario comodante deve essere presentata regolare dichiarazione Imu con attestazione del possesso dei requisiti di legge.

Riduzione per gli immobili locati a canone concordato

La Legge di stabilità 2016 ha introdotto per gli immobili locati a canone concordato la riduzione al 75% dell'imposta Imu e Tasi dovuta in base all'aliquota comunale

Sospensione aumenti tributari: per il 2016 conferma aliquote 2015

Ai fini di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 la Legge di stabilità 2016, ha disposto che i Comuni non possono aumentare le aliquote previste per la TASI ed IMU per il 2016 a meno che l'aumento delle aliquote non fosse già deliberato e in vigore per il 2015.

aliquote IMU e TASI 2016

IMU	TASI
aliquota ordinaria: 8,20 per mille aliquota abitazione principale cat A/1 A/8 A/9 e pertinenze: 4,00 per mille detrazione € 200,00	aliquota ordinaria: 1,70 per mille aliquota abitazione principale cat A/1 A/8 A/9 e pertinenze: 1,50 per mille aliquota fabbricati rurali strumentali: 1,00 per mille

Come effettuare i versamenti IMU E TASI

Non cambiano le modalità di calcolo sia dell'Imu che della Tasi per il 2016. L'acconto pari al 50% dell'imposta determinata sulla base delle aliquote dell'anno 2015 deve essere corrisposto entro il 16 giugno 2016.

Il saldo a conguaglio calcolato sulla base delle aliquote dell'anno 2016 deve essere corrisposto entro il 16 dicembre 2016.

Il pagamento dovrà essere effettuato, come per gli anni precedenti, utilizzando il modello F24

Calcolo on line

Sul sito internet del comune è disponibile la versione aggiornata della procedura guidata per il calcolo dell'imposta e per la stampa del mod. F24.

Informazioni

Per qualsiasi informazione l'ufficio tributi del comune è a disposizione e può essere contattato ai seguenti recapiti:

Sede municipio Orario sportello	P.zza G. De Fabris 4 – piano terra LUNEDI' E VENERDI' dalle 8.30 alle 13.00 MARTEDI' E GIOVEDI' dalle 15.30 alle 18.00
Settore servizio tributi – servizio IMU TASI	tel. 0424/597533 - 0424/597531
E mail	tributi@comune.nove.vi.it